

Quesito Comando

In riferimento alla nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private, si chiede a codesto Ministero di voler chiarire quanto segue:

3) punti 2.1 e 2.2

Il punto 2.1 stabilisce che, qualora l'attività sanitaria sia ubicata in edifici o porzioni di edifici, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, le altre attività presenti, se soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, devono essere limitate a quelle indicate ai punti 64, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 94 e 95.

Il successivo punto 2.2 prevede invece che le strutture sanitarie possano comunicare anche con L'attività 43 (anche se solo limitatamente agli archivi) che viene vietata al precedente punto 2.1. Si prega di voler fornire chiarimenti in merito.

Parere Ispettorato

3) D.M. 18/09/02 - punti 2.1 e 2.2

E' consentita la comunicazione con le attività pertinenti e non con quelle ad altra gestione (archivi privati, etc...).

Risposta Ministero

3) D.M. 18 settembre 2002 - punti 2.1 e 2.2

Si fa rilevare che non vi è contraddizione tra i due punti in quanto la non contemplata continuità con attività 43) di cui al punto 2.1 lettera b) è da intendere come misura cautelativa al fine di evitare l'adiacenza di veri e propri depositi a carattere commerciale di intrinseca elevata pericolosità per gli effetti di un loro eventuale incendio, mentre quanto concesso da successivo punto 2.2 lettera c) è limitato alla sola tipologia degli archivi di cui qualsiasi struttura sanitaria ne è necessariamente dotata per la conservazione di cartelle cliniche, referti diagnostici, ecc.